

IPERAMMORTAMENTO 2026-2028

Investimenti 4.0, software e autoproduzione energia



Obiettivo

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l'iper-ammortamento in sostituzione del credito di imposta 4.0 e 5.0. Con la firma del Decreto Attuativo (D.M. 04/05/2026), vengono finalmente operative le modalità di accesso all'Iperammortamento 2026, una misura che potenzia la trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

L'Iperammortamento 2026 è un incentivo fiscale che consente la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati IV e V) e degli impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili. Le aliquote variano dal 180% al 50% in base allo scaglione di investimento. La procedura prevede la prenotazione obbligatoria tramite piattaforma GSE.

Investimenti ammessi 4.0

Investimenti 4.0

L'agevolazione non riguarda tutti i beni, ma solo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il paradigma "4.0":

Allegato IV: Beni Materiali

Per le macchine dell'Allegato IV sono richieste caratteristiche quali **controllo tramite CNC o PLC, interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, integrazione automatizzata con logistica/rete di fornitura/altre macchine, interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva** e rispetto dei più recenti parametri di sicurezza. Inoltre, devono essere presenti almeno due caratteristiche tra **telemanutenzione/telediagnosi/controllo remoto, monitoraggio continuo dei parametri di processo e integrazione con digital twin o simulazione del comportamento della macchina.**

Allegato V: Beni Immateriali

Sono particolarmente rilevanti anche le nuove categorie legate a **intelligenza artificiale generativa, Agentic AI, MLOps, manutenzione predittiva, process mining**, sostenibilità ESG, carbon footprint, digital product passport, data spaces, integrazione IT/OT e piattaforme low-code/no-code.

Investimenti ammessi Autoproduzione 1/3

Autoproduzione

Rientrano i beni materiali nuovi destinati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo**, inclusi gli impianti per lo **stoccaggio dell'energia prodotta**. Per il fotovoltaico, sono agevolabili solo gli impianti con moduli rientranti nelle tipologie previste dall'art. 12, comma 1, lettere **b)** e **c)** del DL 181/2023.

Il decreto attuativo precisa che possono essere agevolate le spese relative a **gruppi di generazione dell'energia elettrica, trasformatori, misuratori, impianti per energia termica destinata esclusivamente a calore di processo, servizi ausiliari di impianto e sistemi di stoccaggio** asserviti agli impianti di produzione. Il dimensionamento dell'impianto non può eccedere il **105% del fabbisogno energetico** della struttura produttiva.

Investimenti ammessi Autoproduzione 2/3

Il costo massimo ammissibile per gli impianti solari varia in base alla potenza di picco installata:

| Fonte rinnovabile | | <u>P ≤ 20 kWe [€]</u> | <u>20 kWe < P ≤ 200 kWe [€]</u> | <u>200 kWe < P ≤ 600 kWe [€]</u> | <u>600 kWe < P ≤ 1000 kWe [€]</u> | <u>1000 kWe < P [€]</u> |
|---------------------------|------------|---------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| Solare (fotovoltaico)* | Lettera b) | 1.420 | 1.120 | 1.020 | 910 | 840 |
| | Lettera c) | 1.500 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 940 |
| Eolica | | 2.640 | 2.160 | 1.280 | | 1.080 |
| Geotermica | | 2.750 | | | | 1.800 |
| Idraulica** | | 2.970 | 2.640 | | 2.380 | 1.850 |
| Biomassa | | 400 | | | | 370 |

Note alla tabella: * Potenze di picco (kWp). Lettere riferite alle tipologie di moduli. ** Per la fonte idraulica il costo si riferisce alla potenza nominale delle turbine.

Investimenti ammessi Autoproduzione 3/3

Per i sistemi di accumulo, il valore agevolabile non può superare il prodotto tra il costo dell'impianto e il coefficiente riportato in tabella:

| Fonte rinnovabile | | $P \leq 20$ kWe | $20 \text{ kWe} < P \leq 200$ kWe | $200 \text{ kWe} < P \leq 600$ kWe | $600 \text{ kWe} < P \leq 1000$ kWe | $1000 \text{ kWe} < P$ |
|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|
| Solare (fotovoltaico) | Lettera b) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| | Lettera c) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
| Eolica | | 2,5 | 2.0 | 1.8 | | 1.5 |
| Geotermica | | 0.5 | | | | 0.5 |
| Idraulica | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 |
| Biomassa | | 0.5 | | | | 0.5 |

Nota (*): Il coefficiente α definisce il limite agevolabile tramite la formula:

$$\text{Valore agevolabile sistema accumulo} \leq \alpha \times \text{Valore agevolabile impianto produzione energia rinnovabile}$$

Beneficio

Il beneficio consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini delle imposte sui redditi, applicabile esclusivamente per determinare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria.

La legge di bilancio e il decreto stabiliscono tre scaglioni di beneficio basati sull'entità dell'investimento.

Percentuale di maggiorazione del costo:

- **+180%** per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 43,2%)
- **+100%** per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 24%)
- **+50%** per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 12%)

Il beneficio **non si recupera in un numero fisso di anni** come avveniva con il credito d'imposta, ma si ottiene **lungo il normale periodo di ammortamento fiscale del bene**.

Procedure e Obblighi 2/2

GUIDA IPERAMMORTAMENTO 2026: PROCEDURA E MONITORAGGIO ANNUALI

FASE 1 / PROCEDURA E PRENOTAZIONE GSE



[Stato] DURATA OBBLIGHI : MONITORAGGIO ANNUALE: FINO AL TERMINE FRUIZIONE

FASE 2 / MONITORAGGIO E FRUIZIONE AGEVOLAZIONE

DURATA OBBLIGHI
• Fino a fine fruizione.



COMUNICAZIONE PERIODICA (entro 20 Gennaio)

- Entro 20 Gennaio di ogni anno.
- Monitoraggio investimenti.



PIANO AMMORTAMENTO (entro 30 Giugno)

- Entro 30 Giugno di ogni anno.
- Quote e ammortamento.



Perizia e Certificazione

Il rispetto dei requisiti tecnici e il sostenimento dei costi devono essere certificati da terzi:

- ❖ **Perizia Tecnica Asseverata:** Redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, attesta l'interconnessione dei beni al sistema gestionale di fabbrica.
- ❖ **Certificazione Contabile:** Un revisore legale deve certificare l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili.

Il beneficio rileva a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette la comunicazione di completamento al GSE.

Cumulabilità

Il beneficio sarà cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee (Es: Nuova Sabatini,) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207